

ALLEGATO A
delibera n. 265/22/CONS

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ
DELLE SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE E DEI PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 51,
COMMI 3, 4, 5, 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021,
N. 208**

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per legge n. 249 del 1997: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- b) per *Testo Unico* o *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante: “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura*

di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”;

- c) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) per intese: gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- e) per concentrazione: l'operazione che, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si realizza quando due o più imprese procedono a fusione, quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa, ovvero una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune;
- f) per trasferimento di proprietà: il trasferimento di azienda, compreso il fitto della stessa, il trasferimento di quote o di azioni e qualsiasi altro atto o fatto che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi altro atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che determina il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 51, del *Testo Unico*;
- g) per gruppo: l'insieme delle società che siano tra loro, direttamente o indirettamente, controllate o soggette a comune controllo;
- h) per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. e all'art. 51 del *Testo Unico*;
- i) per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 51, del *Testo Unico*;
- j) per Direzione: la Direzione Servizi Media, che, ai sensi del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, ha competenza in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza nei media e, in particolare,

svolge le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del *Testo Unico*;

- k) per Direttore: il Direttore della Direzione Servizi Media;
- l) per Linee Guida: le linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'art. 51, comma 5, del *Testo Unico*, inerenti alla metodologia per la verifica dell'esistenza di posizioni vietate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 3 del *Testo Unico*.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249 del 1997;
- b) le notifiche delle operazioni di concentrazione e delle intese ai sensi dell'art. 51, comma 3, del *Testo Unico*;
- c) i procedimenti volti ad accertare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 51, comma 1, e ad adottare i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7, del *Testo Unico*.

Titolo II

Autorizzazione ai trasferimenti di proprietà

Art. 3

Autorizzazione

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249 del 1997, rilevano i trasferimenti di proprietà delle società munite dei provvedimenti abilitativi previsti per l'esercizio delle seguenti attività: i) operatore di rete di cui all'art.

3, lett. *f*), del *Testo Unico*; *ii*) fornitore di servizi di media, di cui all'art. 3, lettere *d*), *r*), *bb*), *dd*), del *Testo Unico*; *iii*) emittente radiofonica di cui all'art. 3, lett. *hh*), del *Testo Unico*; *iv*) fornitore di servizi di media radiofonici di cui all'art. 3, lett. *ii*), del *Testo Unico*; in particolare mediante:

- a) trasferimento di azienda, comprensivo del fitto di azienda per un periodo superiore ad un anno anche non continuativo ed anche calcolato sommando i periodi previsti in uno o più contratti;
- b) vendita dell'intero capitale sociale;
- c) trasferimento del pacchetto di controllo della società o acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che già deteneva il controllo congiunto;
- d) trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscano il controllo della società;
- e) sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il controllo della società;
- f) passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società, di diritti reali su cosa altrui, incluso un diritto di pegno sui titoli partecipativi, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento, nonché l'acquisizione dei 2/3 delle obbligazioni subordinate cd. Tier-1 emesse da una società di cui al comma 1;
- g) variazione della maggioranza di controllo nelle società cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci;
- h) conferimento di azienda in sede di costituzione ovvero di aumento del capitale sociale di una società controllata da un soggetto diverso rispetto al conferente;
- i) il trasferimento di azienda nell'ambito di una fusione in una società controllata da un soggetto diverso rispetto all'originario titolare dell'azienda, oppure lo scorporo di aziende radiofoniche, mediante la scissione delle emittenti radiofoniche oggetto di concessione in società differenti;

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì prescritta per il caso di gestione fiduciaria.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo:

- a) i trasferimenti di impianti e rami di azienda;
- b) il trasferimento avente ad oggetto esclusivamente l'autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivo con la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN);

- c) il trasferimento avente ad oggetto esclusivamente l'autorizzazione generale per lo svolgimento dell'attività di operatore di rete;
- d) il trasferimento avente ad oggetto esclusivamente il titolo abilitativo di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.

4. L'istanza di autorizzazione è presentata, entro quindici giorni dalla data dell'atto che determina il trasferimento di proprietà ovvero dalla data di conclusione del contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, con cui le parti si obbligano a trasferire la proprietà, dal legale rappresentante della società che acquisisce la società di settore oppure dalla persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza. L'istanza è redatta in base all'apposito formulario predisposto dall'Autorità, pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, nel quale sono indicate le informazioni e la documentazione da allegare.

5. Qualora l'istanza presentata risulti incompleta, il responsabile del procedimento invia apposita comunicazione al richiedente, che provvede alla regolarizzazione o al completamento dell'istanza entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale l'istanza si intende ritirata.

6. Il Consiglio provvede entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza o dalla sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 5. A tal fine il Direttore, acquisita la relazione del responsabile del procedimento, propone al Consiglio lo schema del provvedimento finale.

7. La decorrenza del termine di cui al comma 6 è sospesa:

- a) dalla richiesta di informazioni o documenti indirizzata alla società richiedente, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, fino all'acquisizione degli elementi richiesti;
- b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, fino alla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte del richiedente.

8. La sospensione del decorso dei termini nelle ipotesi di cui al comma 7, lett. a), di cui è data comunicazione alla società istante ove le informazioni siano state richieste ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, non può in alcun caso essere superiore a sessanta

giorni.

9. Il termine di cui al comma 6 può essere prorogato, fino ad un massimo di trenta giorni, su proposta del Direttore, con provvedimento motivato del Consiglio, ove la fattispecie richieda lo svolgimento di accertamenti particolarmente complessi.

Titolo III

Notifica delle intese e delle operazioni di concentrazione di cui all'art. 51, comma 3, del Testo Unico

Art. 4

Istruttoria preliminare

1. Sono oggetto della notifica preventiva di cui all'art. 51, comma 3, del *Testo Unico*:

a) le intese e le operazioni di concentrazione che intervengono tra soggetti operanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), nonché le intese e le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249)¹, qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superi le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i., come aggiornate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

¹“[...] soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale”.

con proprio provvedimento, ai sensi della medesima previsione normativa;

b) le intese e le operazioni di concentrazione che intervengono tra soggetti che operano tutti nel SIC, nonché le intese e le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti operi nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249), qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC:

i) abbia conseguito ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC, così come da ultima valorizzazione dell'Autorità, o ricavi superiori al 50% in uno o più dei mercati che lo compongono, così come stabilito nei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 51, comma 2, del *Testo Unico*;

ii) abbia conseguito ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche, come definiti dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, e che contestualmente consegua più del 10% dei ricavi complessivi del SIC così come da ultima valorizzazione dell'Autorità e più del 25% dei ricavi in uno o più mercati che lo compongono, così come stabilito nei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 51, comma 2, del *Testo Unico*;

iii) abbia conseguito ricavi superiori all'8% dei ricavi complessivi del SIC così come da ultima valorizzazione dell'Autorità e che contestualmente acquisisca partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica;

iv) sia titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20 % dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b., iv), nelle more dell'accesso diretto, da parte dell'Autorità, agli archivi dei titoli autorizzatori dei fornitori di servizi di media, gestiti dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti che operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni sono altresì tenuti a comunicare le operazioni di acquisizione o di voltura di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale e la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), nonché di ogni autorizzazione per

l'attività di fornitore di servizi media radiofonici in ambito nazionale.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono comunicate entro quindici giorni dal perfezionamento dell'operazione, utilizzando l'apposito formulario predisposto e reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità. L'istruttoria preliminare avviata a seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 2 si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa (ovvero dal perfezionamento dell'istanza qualora la documentazione risulti incompleta) con determina del Direttore ovvero con proposta al Consiglio dell'avvio di un procedimento (ai sensi dell'art. 5) volto ad accertare l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell'art. 51 del *Testo Unico*.

4. Le notifiche preventive di cui al comma 1 sono comunicate sette giorni in anticipo rispetto al perfezionamento dell'operazione di cui al comma 1 utilizzando l'apposito formulario predisposto e reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità, e contengono anche una descrizione del contenuto dell'operazione nonché ogni ulteriore informazione necessaria per la valutazione delle situazioni che costituiscono indici sintomatici.

5. A seguito della ricezione della notifica preventiva di cui al comma 1, la Direzione procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare ai fini delle verifiche di cui all'art. 51, comma 3, del *Testo Unico*. Le fattispecie che non rientrano nelle ipotesi indicate ai commi 1 e 2 non danno luogo all'avvio dell'istruttoria preliminare.

6. Se un'intesa o un'operazione di concentrazione soggetta alla notifica di cui al comma 1 si realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di proprietà, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera f), il richiedente presenta, sulla base dell'apposito formulario pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, un'unica istanza, che la Direzione verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti di nazionalità necessaria all'operazione per la società e di onorabilità degli amministratori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si conclude immediatamente con un provvedimento di diniego. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, la Direzione procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare ai fini delle verifiche di cui all'art. 51, comma 3, del *Testo Unico*.

7. I soggetti interessati dalla medesima operazione e tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione congiuntamente; all'atto della comunicazione possono designare un rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed

informazioni.

8. La Direzione nel corso dell'istruttoria preliminare può chiedere ai soggetti interessati, ovvero al loro rappresentante comune, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione o all'intesa comunicata. La decorrenza del termine di cui al comma 9 è sospesa dalla richiesta di informazioni o documenti fino all'acquisizione degli elementi richiesti. La sospensione del decorso dei termini non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni.

9. Al termine dell'istruttoria preliminare di cui al comma 5, acquisita la relazione del responsabile del procedimento, il Direttore: *i*) nel caso di manifesta irrilevanza dell'operazione notificata ai fini dell'assetto concorrenziale e pluralistico del SIC e dei mercati che lo compongono, ne comunica l'esito al soggetto notificante, informandone il Consiglio o, in tutti gli altri casi, *ii*) propone al Consiglio lo schema di provvedimento. Il Consiglio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui al comma 8, adotta la decisione di non avviare l'istruttoria ovvero di avviarla ai sensi dell'art. 5.

10. Qualsiasi modificazione successiva degli elementi essenziali contenuti nella notifica deve essere comunicata alla Direzione non appena conosciuta dalle parti. Ai fini del decorso del termine di cui al comma 9, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova operazione di concentrazione o di nuova intesa.

11. Le operazioni di concentrazione e le intese non sono soggette all'obbligo di notifica di cui al comma 1 nel caso in cui si configurino come operazioni infragrupo. Le operazioni di acquisizione di autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale e la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), nonché di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media radiofonici in ambito nazionale, non devono essere comunicate ai sensi del comma 2 nel caso in cui si configurino come operazioni infragrupo.

Titolo IV

Procedimento volto ad accertare l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell'art. 51, commi 5, 6 e 7, del Testo Unico e

ad adottare i conseguenti provvedimenti

Art. 5

Avvio dell'istruttoria

1. La Direzione, d'ufficio, all'esito dell'attività di accertamento di cui all'art. 51, comma 2, del *Testo Unico* o all'esito dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del presente provvedimento, o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, valutati gli elementi comunque acquisiti, ove ravvisi ragionevoli motivi circa la presunta esistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 51, comma 1, del *Testo Unico*, formula al Consiglio la proposta di avvio dell'istruttoria volta alla possibile adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 51, comma 6, del *Testo Unico*.
2. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni compiute, l'indicazione del responsabile del procedimento, la menzione del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, le modalità di partecipazione e l'indicazione del termine entro cui il procedimento si deve concludere.
3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato ai soggetti interessati, nonché pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Art. 6

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:
 - a) i soggetti ai quali è stato notificato l'avvio dell'istruttoria;
 - b) i soggetti titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottabili all'esito del procedimento, i quali abbiano fatto motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno, in qualsiasi momento, facoltà:

- a) di presentare memorie scritte, documenti e pareri;
- b) di accedere ai documenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 12;
- c) di farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizione di memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione del compimento di atti istruttori da parte dell'Autorità;
- d) di chiedere di essere auditi dal responsabile del procedimento.

Art. 7

Audizioni

1. I soggetti cui è stato notificato l'avvio dell'istruttoria possono chiedere al responsabile del procedimento di essere sentiti sui fatti che ne formano oggetto.
2. Il responsabile del procedimento nel corso dell'istruttoria può disporre l'audizione di soggetti che possano fornire elementi utili, ivi compresi coloro che hanno partecipato all'istruttoria ai sensi dell'art. 6.
3. L'audizione si tiene davanti al responsabile del procedimento anche tramite videoconferenza, audio conferenza o altre modalità di comunicazione telematica. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso.
4. In sede di audizione i soggetti interessati:
 - a) debbono comparire in persona del proprio legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito di documentazione comprovante il proprio potere di rappresentanza e adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell'istruttoria;
 - b) possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia senza, tuttavia, che l'esercizio di tale facoltà possa comportare la sospensione dell'audizione.
5. Dell'audizione è redatto verbale, in forma sintetica, recante le principali osservazioni e dichiarazioni della parte, nonché le richieste del responsabile del procedimento. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare la parte.

Art. 8

Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

1. Per le finalità di cui all'art. 51 del *Testo Unico*, le richieste del responsabile del procedimento concernenti le informazioni e l'esibizione di documenti, comprese quelle rivolte alle pubbliche amministrazioni, indicano:

- a) i fatti e le circostanze sui quali vertono gli elementi richiesti;
- b) lo scopo della richiesta;
- c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, termine che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
- d) le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti richiesti;
- e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché nel caso di presentazione di informazioni o documenti non veritieri.

2. I legali rappresentanti delle imprese, o le persone munite di procura speciale, nell'inviare all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti sottoscrivono un'apposita dichiarazione con la quale assumono ogni responsabilità sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza e conformità all'originale dei documenti trasmessi ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, e successive modifiche ed integrazioni. In ogni stadio dell'istruttoria il responsabile del procedimento può chiedere che i documenti esibiti siano prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

Art. 9

Ispezioni

1. Il Direttore, su proposta del responsabile del procedimento, dispone lo svolgimento di ispezioni presso le sedi di pertinenza dei soggetti interessati, ove ragionevoli motivi inducano a ritenervi reperibili documenti ed altri elementi utili ai fini dell'istruttoria.

2. Le ispezioni, alle quali partecipa il responsabile del procedimento, si svolgono, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla delibera n. 220/08/CONS.

Art. 10

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. Il responsabile del procedimento può disporre perizie, analisi statistiche ed economiche, nonché consultare esperti in merito ad elementi che dovranno formare oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.

Art. 11

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di centottanta giorni decorrenti dalla data di notificazione della comunicazione di avvio del procedimento.

2. Il termine previsto al comma 1, è sospeso:

- a) dalla data di protocollo della richiesta di cui all'art. 8 sino al completo riscontro della stessa;
- b) dalla data di conferimento dell'incarico di cui all'art. 10 alla data in cui l'Autorità riceve la relazione oggetto dell'incarico;
- c) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni e i contributi dei soggetti interessati, nell'ambito della consultazione pubblica di cui all'art. 13;
- d) dalla data di protocollo della eventuale proposta preliminare di impegni di cui all'art. 14 alla data di protocollo della notifica alla società circa l'esito della procedura di valutazione.

3. La sospensione dei termini, che non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni per ciascuna richiesta di cui all'art. 8 o ciascun conferimento di incarico di cui all'art. 10, è comunicata ai soggetti ai quali è stato notificato l'avvio dell'istruttoria.

4. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, fino ad un massimo di novanta giorni, su proposta del Direttore, con provvedimento motivato del Consiglio.

Art. 12

Accesso ai documenti

1. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, hanno diritto di accesso ai documenti formati o acquisiti dall'Autorità nel corso dell'istruttoria secondo le modalità e le procedure di cui alla delibera n. 383/17/CONS.

Art. 13

Conclusione del procedimento

1. Il Consiglio, alla luce delle risultanze dell'istruttoria e sulla base dei criteri di cui all'art. 51, comma 5, del *Testo Unico* e di quanto previsto dalle Linee Guida, accerta l'eventuale sussistenza di una posizione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo ai sensi dell'art. 51, comma 1, del *Testo Unico*, e, in caso affermativo, delibera le modalità affinché essa venga sollecitamente rimossa.

2. Qualora il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, riscontri l'insussistenza di una posizione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo ai sensi dell'art. 51, comma 1, del *Testo Unico*, dispone l'archiviazione del procedimento. La delibera è notificata alle parti interessate e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

3. Qualora il Consiglio ritenga di adottare specifiche misure rimediale, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del *Testo Unico*, con l'indicazione del termine entro il quale le imprese o gli enti interessati devono ottemperare, lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

4. Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione e l'avviso relativo alla possibilità di inviare le proprie osservazioni sono portati a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

5. Entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dello schema di provvedimento, i soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni, oppure possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine, di illustrare le proprie osservazioni nel corso di un'audizione. Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione sono inviate anche nelle versioni accessibili e pubblicabili. Nel corso dell'audizione, i soggetti illustrano la propria

posizione sulla base di un documento scritto inviato in precedenza o consegnato almeno cinque giorni prima dell'inizio della predetta audizione. Al termine dell'audizione è redatto verbale recante, in forma sintetica, le principali osservazioni e dichiarazioni dei soggetti intervenuti in audizione, nonché le richieste del responsabile del procedimento. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare i soggetti intervenuti in audizione ovvero dal soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

6. I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all'accesso alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, devono effettuare, al momento della presentazione delle osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 383/17/CONS, indicando i documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

7. La sintesi dei risultati della fase di consultazione è recepita nelle motivazioni del provvedimento finale. Nelle motivazioni del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni del Consiglio. La versione non riservata dei documenti di risposta alla consultazione è pubblicata sul sito dell'Autorità.

8. Al termine della fase di consultazione il Consiglio adotta il provvedimento conclusivo del procedimento. La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, nonché notificata alle parti destinatarie delle misure di cui all'art. 51, comma 6, del *Testo Unico*.

9. Nel caso in cui, ad esito della procedura di analisi di una proposta di impegni di cui all'art. 14, il Consiglio valuti gli stessi idonei a rimuovere la posizione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, il procedimento avviato ai sensi dell'art. 5 si conclude con il medesimo provvedimento di approvazione della proposta di impegni.

Art. 14

Impegni

1. Entro sessanta giorni dalla notifica di avvio dell'istruttoria di cui all'art. 5 del presente provvedimento, la società alla quale è stato notificato l'avvio può presentare alla Direzione una proposta preliminare di impegni, finalizzata a rimuovere la posizione

potenzialmente lesiva del pluralismo oggetto dell'istruttoria.

2. La presentazione della proposta preliminare di impegni è condizione di ammissibilità della proposta nella sua versione definitiva.

3. A seguito della presentazione della proposta preliminare di impegni la società interessata può essere sentita dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni, eventuali integrazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto della proposta e dell'efficacia degli impegni a risolvere le violazioni oggetto dell'istruttoria.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta preliminare di impegni, la società interessata presenta la versione definitiva degli impegni stessi, tenendo conto delle prime osservazioni degli uffici.

5. La proposta definitiva deve indicare in dettaglio gli obblighi che la società si dichiara disposta ad assumere ed i relativi tempi di attuazione. La proposta, una volta presentata, vincola la società fino alla definizione del procedimento, salvo sopravvenienze adeguatamente documentate che rendano impossibile, ovvero eccessivamente onerosa, la sua attuazione. Sono comunque ammesse le modifiche ed integrazioni necessarie ad adeguare la proposta alle indicazioni espresse dall'Autorità nel corso del procedimento.

6. La presentazione della proposta preliminare e di quella definitiva da parte della società interessata avviene tramite la compilazione di un apposito formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato sul sito *web*.

7. La Direzione trasmette al Consiglio la versione definitiva degli impegni.

8. Il Consiglio dichiara entro quindici giorni dalla trasmissione da parte della Direzione della versione definitiva di impegni l'inammissibilità della proposta di impegni che, per la sua genericità, si manifesti carente di serietà o dei contenuti di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero appaia manifestamente inidonea a rimuovere la posizione vietata.

9. In tutti gli altri casi, il Consiglio dichiara l'ammissibilità degli impegni e ne dispone, con delibera, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta definitiva, la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità, al fine di sottoporre la proposta a *market test*.

10. Le decisioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo sono notificate

tempestivamente alla società proponente gli impegni.

11. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro un termine di trenta giorni decorrenti dalla data di avvio del *market test*, ossia dalla data di pubblicazione degli impegni sul sito *web* dell'Autorità. Nel caso in cui l'Autorità necessiti di ulteriori informazioni, la Direzione formula richieste in tal senso ai soggetti che possano fornire elementi utili alla valutazione degli impegni. La società proponente gli impegni sarà tempestivamente informata dalla Direzione dell'esito del *market test*, rispetto al quale sarà consentito un immediato accesso agli atti. La versione non riservata dei documenti di risposta al *market test* è pubblicata sul sito dell'Autorità.

12. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, ossia sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito *web*, la società che ha presentato gli impegni può rappresentare per iscritto all'Autorità la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, al fine di tenerne conto, introdurre, *una tantum*, modifiche accessorie agli impegni. Tali modifiche devono essere strettamente connesse all'esito del *market test* e costituire, quindi, una elaborazione ulteriore degli impegni già presentati.

13. Il Consiglio valuta se la proposta sia idonea a rimuovere la posizione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo. Ove il giudizio sia positivo, il Consiglio approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione rendendoli obbligatori per la società proponente. In caso di giudizio negativo, il Consiglio rigetta gli impegni, dandone tempestiva comunicazione alla società proponente.

14. L'intera procedura di pubblicazione e valutazione degli impegni deve concludersi, fatte salve specifiche esigenze istruttorie, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione degli impegni.

15. La presentazione e successiva valutazione della proposta di impegni comporta la sospensione dei termini dell'istruttoria avviata ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento. La sospensione opera dalla data di protocollo della proposta preliminare di impegni alla data di protocollo della notifica alla società circa l'inammissibilità degli impegni ovvero, nei casi di ammissibilità, circa l'approvazione degli impegni o il loro rigetto.

Art. 15

Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio

1. In caso di inottemperanza al provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, o dell'art. 14, comma 13, da parte dei soggetti destinatari delle misure di cui all'art. 51, comma 6, del *Testo Unico*, il Direttore propone al Consiglio la contestazione degli addebiti.
2. Il Consiglio, nei casi di cui al comma 1, accertata l'inottemperanza, contesta gli addebiti al responsabile promuovendo il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. Il procedimento è disciplinato dalla delibera n. 581/15/CONS.

Titolo V

Disposizioni Finali

Art. 16

Comunicazioni

1. Le notificazioni e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate dall'Autorità mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. Le notifiche preventive di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del presente regolamento sono effettuate dai soggetti tenuti all'obbligo attraverso gli appositi formulari resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità.
3. La presentazione della proposta preliminare e di quella definitiva di impegni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 14 è effettuata tramite la compilazione di un apposito formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato sul sito *web*.

Art. 17

Sanzioni

1. L'inottemperanza all'obbligo di presentazione dell'istanza, o la sua tardiva presentazione, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di proprietà, di cui all'art. 3 è punita ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997.
2. L'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, o il suo tardivo adempimento è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Testo Unico*.
3. I soggetti che non provvedono a trasmettere i documenti e a comunicare i dati e le notizie all'Autorità, nei termini e con le modalità prescritti nelle richieste di informazioni o documentazione, previste dal presente regolamento, sono puniti ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997.
4. I soggetti che nei predetti documenti e comunicazioni espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997, con le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.